

le funzioni di loro pertinenza che ancora, come nei casi dei vincoli idro-geologici e della normativa di polizia forestale, sono incomprendibilmente esercitate da altri Enti.

L'accelerazione del processo di regionalizzazione di tutte le materie di competenza regionale a norma dell'art. 117 della Costituzione ed in attuazione della legge delega n. 382 - per la quale si sollecita l'adempimento del Governo - deve tenere nel debito conto la specifica funzione che può assolvere la Comunità montana insieme con i Comuni e le Province, nel quadro più generale della riforma della legge comunale e provinciale.

Allo scopo di consentire alle Regioni la suddivisione del proprio territorio in comprensori omogenei ai fini della programmazione e dello sviluppo economico e sociale e per la soluzione a livello zonale dei problemi che i singoli Comuni non possono da soli affrontare, si chiede la predisposizione di una legge quadro in materia di comprensori.

9. In ordine alle iniziative già attuate da alcune Regioni si ribadisce il concetto più volte espresso dagli organi dell'UNCEM e dalle Comunità montane che le Regioni, nell'adozione degli strumenti a carattere zonale-comprensoriale, non disattendano le scelte operate con la zonizzazione montana anche eventualmente rivedendone la delimitazione. Nel territorio montano le forme comprensoriali devono coincidere con zone, o multipli di zone, nelle quali operano le Comunità montane; nell'uso della delega di funzioni agli Enti locali, si utilizzino le Comunità montane, anche come strumenti operativi associativi dei Comuni. Si deve tendere altresì a ricondurre alla dimensione della zona nella quale operano una o più Comunità di un'area omogenea tutta l'attività connessa al governo del territorio (i distretti scolastici, unità locali di servizi socio-sanitari, ecc.).

10. Nel quadro della riforma della finanza pubblica vanno attentamente considerati i problemi della finanza locale con riferimento ai Comuni montani ed alle loro peculiari caratteristiche di larga estensione territoriale e di modesta quantità di popolazione, sia per quanto attiene alla dotazione finanziaria di base che per gli interventi di risanamento dei bilanci deficitari. In tale contesto deve essere rivalutata l'entità del sovraccanone per i Comuni compresi nei BIM di cui alla legge 27-12-1953, n. 959.